



**N.protocollo: 39/2008**

**Data: 12 settembre 2008**

**Oggetto: LA PRIVACY - ANCHE PER LE PMI IN ARRIVO SEMPLIFICAZIONI**

La Manovra Estiva si occupa di *privacy* in materia di semplificazioni su alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/03.

## **Il Documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.)**

Le nuove semplificazioni riguardano principalmente il D.P.S., e sono in arrivo modifiche anche per la disciplina delle misure minime di sicurezza, dopo le modifiche apportate al Codice della *Privacy* ad opera dell'art.29 della Manovra.

In pratica ora è possibile **evitare** di redigere il documento programmatico sulla sicurezza **quando** i soggetti trattano:

- 1) soltanto dati non sensibili;
- 2) ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente:
  - dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi;
  - dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Si tratta molto spesso degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, e, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S..

Per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un'autocertificazione (di cui all'art.47 del T.U. di cui al DPR n.445/00), in cui dichiarare **di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte**.

Inoltre, secondo il testo del nuovo co.1-*bis*, art.34 del D.Lgs. n.196/03, in relazione ai trattamenti di cui sopra, nonché a quelli comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, **modalità semplificate** di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato B), in ordine all'adozione delle **misure minime di sicurezza**.

In buona sostanza, si tratta di un'ulteriore semplificazione, legata più specificatamente alle misure minime di sicurezza, in ordine al trattamento di quei dati che possiamo definire "ordinari", come la tenuta di una contabilità piuttosto che la gestione di dati e documenti previsti per i datori di lavoro.

## **La notificazione al Garante**

Altra modifica riguarda la notificazione, che costituisce un obbligo solo al verificarsi di determinate e specifiche condizioni, per la quale ora la norma contiene un'esplicita indicazione delle informazioni che il titolare deve fornire attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello.

Di seguito si ricordano le informazioni richieste dalla notificazione:



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



## Le informazioni richieste nella notificazione

- |  |
|--|
| a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato; |
| b) la/le finalità del trattamento;   |
| c) una descrizione della/delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;   |
| d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;   |
| e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;   |
| f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.                                  |

### Il trasferimento dei dati personali fuori dalla UE

Infine, l'ultima modifica, probabilmente quella meno rilevante per la gran parte dei soggetti interessati, riguarda il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea. Tale trasferimento era consentito in precedenza solo se autorizzato dal Garante, sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate e avallate dalla Commissione Europea o individuate dal Garante stesso anche in relazione a garanzie prestate contrattualmente. Ora il Garante potrà autorizzare il trasferimento dopo aver appurato l'esistenza delle necessarie garanzie, oltre che su base contrattuale, anche mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.